



2019

**Affrontare le tensioni occupazionali nel settore del
credito cooperativo: IL FONDO SOSTEGNO AL
REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE BCC**

Edizione luglio 2019 per i quadri sindacali



**Coordinamento Nazionale
Banche di Credito Cooperativo**

Dipartimento Nazionale Welfare

| | |
|---|-----------|
| Il Fondo Sostegno al reddito BCC..... | 2 |
| Principali riferimenti normativi | 2 |
| Caratteristiche generali | 3 |
| <i>Scopo.....</i> | <i>3</i> |
| <i>Durata.....</i> | <i>3</i> |
| <i>Prestazioni.....</i> | <i>3</i> |
| <i>Finanziamento del Fondo</i> | <i>3</i> |
| <i>Modalità di accesso alle prestazioni.....</i> | <i>5</i> |
| Criteri e misure delle prestazioni..... | 6 |
| <i>Prestazioni in via ordinaria</i> | <i>6</i> |
| <i>Prestazioni in via straordinaria.....</i> | <i>10</i> |
| <i>Prestazioni della sezione emergenziale</i> | <i>16</i> |
| <i>Allegati:</i> | <i>21</i> |



Il Fondo Sostegno al reddito BCC

Principali riferimenti normativi

Per la costituzione del “Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito” occorre fare riferimento:

- alla **legge n. 662 del 23 dicembre 1996**, che introduce la possibilità di definire “in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisi di detto sistema”;
- al **decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997 n. 477**, tramite il quale viene emanato un regolamento-quadro, propedeutico all’adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia);
- **agli accordi quadro del Credito Cooperativo e del Credito Ordinario del 28 febbraio 1998 e al CCNL del Credito Cooperativo del dicembre 2000 e Credito Ordinario del luglio 1999;**
- al **D.M. n. 157 del 28 aprile 2000 per le BCC e D.M. del 28 aprile 2000 n.158 per ABI** che rende esecutivi gli accordi intervenuti fra FEDERCASSE, ABI e le organizzazioni sindacali nazionali di categoria definendo il regolamento di istituzione del Fondo presso l’Inps (i regolamenti vengono prorogati al 30/6/2020 per le BCC con D.M. 9 febbraio 2008 n.41 e per ABI con D.M. 28 aprile 2006 n.266).



Altri interventi legislativi si sono susseguiti negli anni. I più recenti:

| BCC | ABI |
|---|---|
| Legge 92/2012 | |
| Decreto Min. 82761/2014 GU n. 236 del 10/10/2014 | Decreto Min. 83486/2014 GU n. 247 del 23/10/2014 |
| --- | Legge 119/2016 |
| --- | Decreto Min. 97220/2016 |
| Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) | |
| Decreto Ministeriale n. 98998 del 03 aprile 2017 | |

Caratteristiche generali

Scopo: attuare interventi, sia in costanza del rapporto di lavoro che in caso di cessazione dello stesso, per la **tutela dei lavoratori** delle aziende già rientranti nell'ambito di applicazione definito dall'articolo 2 dei D.M. 28 aprile 2000, n. 157 per BCC e n. 158 per ABI (ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi e delle associazioni di banche anche con meno di quindici dipendenti), nell'ambito e in connessione con **processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o lavoro.**

Durata: illimitata

Prestazioni:

a) In via ordinaria:

1. contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell'Unione Europea nella misura, per il Fondo BCC, del 50% del totale dei contributi versati al netto degli importi già utilizzati e tenuto conto degli oneri di gestione;
2. finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell'attività lavorativa (solidarietà difensiva), sia ivi comprese le prestazioni di solidarietà intergenerazionale di cui all'art. 10, comma 6 (solidarietà espansiva), nella misura, per il Fondo BCC, del 200% del totale dei contributi versati al netto degli importi già utilizzati e tenuto conto degli oneri di gestione.

b) In via straordinaria: erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo.

c) In via emergenziale: erogazione, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui alla lettera b) del presente comma, dei trattamenti di cui all'articolo 12 del presente decreto.

Finanziamento del Fondo per la parte ordinaria:

| BCC | ABI |
|---|---|
| <p>a) un contributo ordinario dello 0,36%, di cui 0,24% a carico del datore di lavoro e 0,12% a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti, con contratto a tempo indeterminato;</p> | <p>a) un contributo ordinario dello 0,20%, di cui due terzi (0,133%) a carico del datore di lavoro e un terzo (0,067%) a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti, con contratto a tempo indeterminato;</p> |
| <p>b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) punto 2 (ossia sospensione o riduzione dell'attività lavorativa) nella misura non inferiore all'1,5%, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.</p> | |



Finanziamento del Fondo per la parte straordinaria

Sulla base della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) il costo aziendale (interamente a carico del datore di lavoro e pari all'assegno straordinario lordo percepito dal lavoratore + la contribuzione correlata) viene diminuito di un importo del:

- 85% della NASPI che percepirebbe il lavoratore, per gli assegni straordinari aventi decorrenza iniziale nell'anno 2017;
- 50% della NASPI che percepirebbe il lavoratore, per gli assegni straordinari aventi decorrenza iniziale negli anni 2018 e 2019.

Esempio: massimale NASpl 1.328,76€ in conto assegno ($1.328,76 \times 50\% = 664,38$) e massimale NASpl 1860,26 euro in conto contributo previdenziale ($1860,26 \times 33\% \times 50\% = 306,94$). Il contributo complessivo del primo mese equivale a 971,32€ e si riduce proporzionalmente con gli stessi criteri previsti dalla NASpl e esplicitati nella tabella che segue.

Tabella allegata al messaggio numero 3267 del 09-08-2017 aggiornata con i massimali anno 2019

| Durata della prestazione | NASpl | contribuzione figurativa NASpl | TOTALE | decorrenze da 01/2017 a 12/2017: totale riduzione (85%) | decorrenze da 01/2018 a 12/2019: totale riduzione (50%) |
|--------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------|---|---|
| 1° mese | 1.328,76 | € 613,89 | 1.942,65 | € 1.651,25 | € 971,32 |
| 2° mese | 1.328,76 | € 613,89 | 1.942,65 | € 1.651,25 | € 971,32 |
| 3° mese | 1.328,76 | € 613,89 | 1.942,65 | € 1.651,25 | € 971,32 |
| 4° mese | 1.288,90 | € 613,89 | 1.902,78 | € 1.617,37 | € 951,39 |
| 5° mese | 1.250,23 | € 613,89 | 1.864,12 | € 1.584,50 | € 932,06 |
| 6° mese | 1.212,72 | € 613,89 | 1.826,61 | € 1.552,62 | € 913,31 |
| 7° mese | 1.176,34 | € 613,89 | 1.790,23 | € 1.521,69 | € 895,11 |
| 8° mese | 1.141,05 | € 613,89 | 1.754,94 | € 1.491,70 | € 877,47 |
| 9° mese | 1.106,82 | € 613,89 | 1.720,71 | € 1.462,60 | € 860,35 |
| 10° mese | 1.073,62 | € 613,89 | 1.687,50 | € 1.434,38 | € 843,75 |
| 11° mese | 1.041,41 | € 613,89 | 1.655,29 | € 1.407,00 | € 827,65 |
| 12° mese | 1.010,16 | € 613,89 | 1.624,05 | € 1.380,44 | € 812,03 |
| 13° mese | 979,86 | € 613,89 | 1.593,75 | € 1.354,68 | € 796,87 |
| 14° mese | 950,46 | € 613,89 | 1.564,35 | € 1.329,70 | € 782,18 |
| 15° mese | 921,95 | € 613,89 | 1.535,84 | € 1.305,46 | € 767,92 |
| 16° mese | 894,29 | € 613,89 | 1.508,18 | € 1.281,95 | € 754,09 |
| 17° mese | 867,46 | € 613,89 | 1.481,35 | € 1.259,15 | € 740,67 |
| 18° mese | 841,44 | € 613,89 | 1.455,33 | € 1.237,03 | € 727,66 |
| 19° mese | 816,20 | € 613,89 | 1.430,08 | € 1.215,57 | € 715,04 |
| 20° mese | 791,71 | € 613,89 | 1.405,60 | € 1.194,76 | € 702,80 |
| 21° mese | 767,96 | € 613,89 | 1.381,85 | € 1.174,57 | € 690,92 |
| 22° mese | 744,92 | € 613,89 | 1.358,81 | € 1.154,99 | € 679,40 |
| 23° mese | 722,57 | € 613,89 | 1.336,46 | € 1.135,99 | € 668,23 |
| 24° mese | 700,90 | € 613,89 | 1.314,78 | € 1.117,56 | € 657,39 |
| | | | TOTALE CONTRIBUTO | € 33.167,46 | € 19.510,27 |

Le diminuzioni di costo sopra indicate vengono riconosciute entro un tetto massimo di 25.000 accessi all'assegno straordinario (nel triennio 2017/2019) e di Euro 174 mln per l'anno 2017, 224 mln per il 2018, 139 mln per il 2019, 87 mln per il 2020 e 24 mln per il 2021, di spesa per lo Stato.



APPROFONDIMENTO TECNICO

A questo proposito la circolare INPS n. 4622 del 11 dicembre 2018 precisa che: *“Per quanto riguarda il monitoraggio delle domande di assegno straordinario, l’Istituto ha adottato il criterio della data di cessazione del rapporto di lavoro, contemperato con il criterio della data di presentazione della domanda. Pertanto, per la decorrenza del cofinanziamento a carico della GIAS è stato utilizzato il criterio di cassa in base al quale la decorrenza fino a massimo 24 mesi, con esclusione della tredicesima, coincide con la decorrenza dell’assegno straordinario.*

All’esito di tale monitoraggio è emerso che, per l’anno 2018, le risorse finanziarie stanziatae per il cofinanziamento in argomento coprono le decorrenze di assegno straordinario da gennaio ad aprile 2018. Di conseguenza, per le decorrenze da maggio a dicembre 2018 il finanziamento è a totale carico delle aziende esodanti.

Al fine però di dare continuità al cofinanziamento dei settori credito ordinario e credito cooperativo, e al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse finanziarie ancora disponibili, i citati settori hanno proposto di utilizzare il criterio del c.d. biennio mobile in luogo del criterio di cassa, in uso dal 2017, laddove le risorse finanziarie stanziatae annualmente risultino esaurite secondo il criterio di cassa. Tale nuovo criterio consente di allocare il cofinanziamento a prescindere dalla decorrenza dell’assegno straordinario in modo che, se alla decorrenza del medesimo risultino esaurite le risorse finanziarie dell’anno in corso, il cofinanziamento viene comunque riconosciuto appena siano disponibili le risorse negli anni successivi.

A seguito degli incontri svoltisi con i rappresentanti dei predetti settori, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’Economia e delle finanze e l’Istituto, per valutare la fattibilità sia normativa che tecnica delle modalità operative proposte, il 9 luglio 2018 Abi, Federcasse e Ferrovie dello Stato Italiane hanno presentato un documento congiunto che prevede l’utilizzo del criterio di cassa per il settore FS e del criterio del c.d. biennio mobile per i settori del credito ordinario e del credito cooperativo, mediante la ripartizione concordata delle risorse finanziarie previste dalla norma di riferimento.”

Ad integrazione di quanto sopra è intervenuta la circolare di Federcasse del 7 gennaio 2019: *“All’esito del confronto con le istituzioni, si è prospettata una soluzione che non solo ripartisce i fondi di Stato tra i tre settori (€ 25.447.075 per Ferrovie dello Stato, a copertura di 1.200 esodi, € 42.818.391 per il Credito Cooperativo, a copertura di 2.049 esodi, e € 150.976.324 per il Credito, a copertura di 8.164 esodi), ma consente anche, per il settore del Credito e del Credito Cooperativo, di non collegare rigidamente la decorrenza del cofinanziamento ai primi mesi di percezione delle prestazioni straordinarie, considerando invece “mobile” il periodo di concreta fruizione dello stesso (c.d. “criterio di biennio mobile”).*

Così operando le domande di assegno straordinario con accesso nel 2018 che non siano state ammesse al beneficio “per cassa” nel 2018, potranno essere accolte a decorrere dal 2019 nei limiti delle disponibilità stanziatae (per il sistema BCC pari, appunto, ad € 42.818.391).

I benefici sopra indicati sono previsti dalla legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dal decreto ministeriale n. 98998 del 3 aprile 2017.

Sempre sulla base della legge di bilancio 2017 e D.M. n. 98998, è possibile prevedere che i datori di lavoro versino direttamente al fondo **gli oneri necessari a riscattare o ricongiungere periodi utili per il conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata**, e che pertanto permettano di accedere all’assegno straordinario o di accorciarne la durata. Tale opzione è esercitabile solo se disciplinata dall’accordo sindacale (interpello al Ministero del Lavoro n. 5/2019 dell’11 luglio 2019).

Finanziamento del Fondo per la parte emergenziale:

La parte emergenziale sarà finanziata dai contributi ordinari ed è previsto che copra la metà del costo delle prestazioni (assegno emergenziale più contribuzione correlata al netto della NASPI) mentre il resto rimane a carico dell’azienda.

Modalità di accesso alle prestazioni: necessità di accordo sindacale aziendale per ognuna delle prestazioni del Fondo.



Criteri e misure delle prestazioni

art. 10 DM 82761 (BCC) e art. 10 DM 83486 (ABI)



PRESTAZIONI IN VIA ORDINARIA

Criteri e misure:

1. **Finanziamento di programmi formativi** art. 10 punto 1. “Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla **corrispondente retribuzione lorda** percepita dagli interessati, ridotto dall'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali, dell'Unione Europea o della cooperazione”.
2. **Riduzione o sospensione dell'attività lavorativa:**

| <u>BCC</u> | <u>ABI</u> |
|--|--|
| <p>Art. 10 comma 2. L'importo dell'assegno ordinario è pari alla prestazione di integrazione salariale, con i relativi massimali, ridotta di un importo pari ai contributi previsti dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Tale riduzione rimane nella disponibilità del Fondo. Nel caso di sospensione temporanea dell'attività di lavoro con ricorso all'ASpl, ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, e subordinatamente al possesso da parte dei lavoratori sospesi dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 4, legge n. 92/2012, qualora il predetto assegno ordinario a carico del Fondo sia inferiore al 20% dell'importo dell'indennità stessa, detto assegno viene determinato in tale misura.</p> | <p>Art. 10 comma 2. Nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa su base giornaliera, settimanale o mensile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), il Fondo, ai sensi dell'articolo 3, comma 31 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per i periodi non lavorati, con un massimale pari ad un importo di: Euro 1.140 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a Euro 2.099; Euro 1.314 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra Euro 2.099 ed Euro 3.318; Euro 1.660 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore ad euro 3.318. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 1° gennaio 2014, gli importi di cui al presente comma e quelli di cui all'articolo 12 comma 3, sono aumentati con i criteri e le misure in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria.</p> |
| <p>Art. 10 comma 5. La misura degli assegni di cui ai precedenti commi 2, 3, e 4, considerata in concorso con le prestazioni di sostegno al reddito pubbliche o di categoria, non potrà essere comunque superiore ad un importo che assicuri al lavoratore un importo eccedente l'80% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore stesso per le ore o per le giornate non lavorate.</p> | <p>La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dei trattamenti e della paga oraria di cui al presente articolo è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata. Qualora l'importo dell'assegno ordinario così calcolato sia inferiore al trattamento di cassa integrazione guadagni, si applica il trattamento più favorevole al lavoratore.</p> |

Massimali anno 2019 - Circolare INPS N° 5/2019

| Massimali assegno ordinario BCC | |
|--|------------------------|
| Retribuzione mensile lorda (euro) | Massimale lordo (euro) |
| Inferiore o uguale a 2.148,36€ | 993,21€ |
| Superiore a 2.148,74€ | 1.193,75€ |

Durata massima individuale dell'assegno ordinario: 24 mesi pro-capite nel quinquennio.

Possono essere stipulati accordi che elevino a **36 mesi** tale periodo massimo.

La circolare Inps N° 119/2016 stabilisce la durata massima delle prestazioni in base alle causali di attivazione della procedura sindacale, come da tabella che segue.

| TIPO CAUSALE | DURATA |
|------------------------------------|--|
| Eventi transitori e non imputabili | 13 settimane fino ad un massimo di 52 nel biennio mobile |
| Situazioni temporanee di mercato | 13 settimane fino ad un massimo di 52 nel biennio mobile |
| Riorganizzazione aziendale | 24 mesi in un quinquennio mobile |
| Crisi aziendale | 12 mesi. Una nuova istanza può essere concessa non prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione |
| Contratto di solidarietà | 24 + 12 mesi in un quinquennio mobile |

Regime di tassazione: l'assegno ordinario è soggetto a tassazione ordinaria.

Contribuzione: per i periodi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa viene accreditata (direttamente da parte del Fondo) la contribuzione commisurata alla retribuzione intera contrattuale dell'interessato/a, ed in particolare alla retribuzione spettante nel mese in cui si collocano i periodi interessati dalla sospensione/riduzione. Se l'ammontare dell'intervento complessivo supera i limiti indicati nell'articolo 9 comma 4 (200% dei contributi versati al netto degli importi già utilizzati e tenuto conto degli oneri di gestione) la parte eccedente rimane a carico del datore di lavoro.

Trattamento Fine Rapporto/Fondo Pensione: è necessario sapere che il "Jobs act" (D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015) prevede, in analogia alla normativa sulla cassa integrazione, che il lavoratore in giornata di solidarietà maturi il diritto al TFR anche per il periodo di sospensione. L'accantonamento di TFR deve essere calcolato sulla retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Di conseguenza per i periodi relativi, è dovuto anche il versamento dei contributi datoriali e del lavoratore al Fondo Pensione.

ANF: attualmente al lavoratore, per il periodo di riduzione e/o sospensione dell'attività lavorativa non vengono riconosciuti.

Ferie: vengono riconosciute (Cassazione 3603/1986 recepita da INPS Circolare n. 212 del 13 luglio 1994).



Esempi di calcolo di assegno ordinario

| BCC |
|---|
| Esempio 1 - Intero mese di sospensione |
| Retribuzione mensile lorda ($\text{€ } 2.000 \times 13 / 12$) = 2.166,66 80% della retribuzione = € 1.733,33 - Massimale € 993,21 L'assegno sarà pari ad € 993,21 (45,84% della retribuzione) |
| Esempio 2 - Intero mese di sospensione |
| Retribuzione mensile lorda ($\text{€ } 3.000 \times 13 / 12$) = 3.250,00 80% della retribuzione = € 2.600,00 - Massimale € 1.193,75 L'assegno sarà pari ad € 1.193,75 (36,73% della retribuzione) |
| Esempio 3 - Fruizione 10 giorni nel mese |
| <u>Trattenuta effettuata dalla banca (errata e penalizzante per il lavoratore)</u> Retribuzione mensile lorda € 2.000 – (R.M. X 13 MENS. / 258) Retribuzione giornaliera: € 100,77 Per 10 giorni = € 1.007,70 <u>L' Azienda dovrebbe invece effettuare il seguente calcolo</u> Retribuzione mensile lorda € 2.000 – (R.M. X 13 MENS. / 360) Retribuzione giornaliera: € 72,22 Per 10 giorni = € 722,20 Differenza giornaliera € 100,77 - € 72,22 = € 28,55 Differenza 10 giorni € 1.007,70 - € 722,20 = € 285,50 |
| <u>Assegno realmente pagato da INPS</u> Retribuzione mensile lorda ($\text{€ } 2.000 \times 13 / 12$) = 2.166,66 Massimale mensile € 993,21 Massimale giornaliero € 993,21/30 = € 33,10 Retribuzione 10 giorni: € 331,00 l'assegno pagato sarà pari ad € 331,00: <ul style="list-style-type: none"> • 32,85% della trattenuta effettuata dalla banca • 45,84% della trattenuta che avrebbe dovuto effettuare la banca |



Solidarietà espansiva

Questa tipologia di intervento prevede:

| BCC | ABI |
|--|---|
| <p>Decreto Min. 82761/2014</p> <p>Art. 10 comma 6. Durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro, l'erogazione degli assegni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario non svolga attività lavorativa in favore di soggetti terzi, fatta salva la prestazione di lavoro accessorio di cui agli articoli 70 e ss. del d.lgs. 276/2003. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di diritti e doveri del personale.</p> | <p>Decreto Min. 83486/2014</p> <p>Art. 10 comma 6. Nei casi di riduzioni stabili di orario di lavoro, attuate con l'assenso dei lavoratori interessati, per un periodo massimo di quarantotto mesi pro-capite con riduzione proporzionale della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale al fine di incrementare gli organici, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché le ulteriori disposizioni nazionali e territoriali in materia di solidarietà inter-generazionale, anche in concorso con le eventuali prestazioni rivenienti da enti bilaterali nazionali del settore del credito.</p> |



PRESTAZIONI IN VIA STRAORDINARIA

BCC (decreto interministeriale 20 giugno 2014, n. 82761, circolare INPS 21 maggio 2015, n. 104)

ABI (decreto interministeriale 28 luglio 2014, n. 83486, circolare INPS 6 maggio 2015, n. 90)

La prestazione economica, c.d. assegno straordinario, è finanziata dal datore di lavoro e corrisposta fino alla maturazione del diritto alla pensione in favore dei dipendenti (compresi i dirigenti) di aziende di credito che maturino i requisiti per la pensione (la più prossima tra la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia, o secondo i requisiti eccezionali previsti dal comma 15-bis della legge 22 dicembre 2011, n. 214).

Inoltre la legge 26/2019 prevede la possibilità di stipulare accordi sindacali per l'accesso all'assegno straordinario con i requisiti previsti per la pensione cosiddetta "Quota 100".

In tal caso è necessario che l'accordo preveda assunzioni in numero tale da garantire il mantenimento dei livelli occupazionali (Circolare INPS n. 11 del 30 gennaio 2019).

Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al paragrafo precedente, si deve tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione Inps. Attualmente è possibile reperire tale documentazione all'interno della propria posizione nel portale INPS tramite la stampa dell'estratto conto integrato (ECI).

Trattandosi di prestazione di accompagnamento alla pensione e non di pensione, si evidenzia che:

- non è prevista la rivalutazione annua (perequazione). In pratica l'importo dell'assegno rimane invariato per tutta la sua durata;
- durante il periodo di percezione dell'assegno straordinario non è prevista l'erogazione dell'Assegno al Nucleo Familiare. L'ANF potrà essere richiesto dal coniuge (altro genitore);
- l'assegno straordinario è assoggettato al regime di tassazione separata; da ciò ne consegue che l'assegno non costituisce reddito ai fini della dichiarazione dei redditi ma rileva ai fini dell'ISEE;
- di conseguenza sull'assegno straordinario:
 - non spettano le detrazioni per i carichi di famiglia,
 - non è possibile detrarre o dedurre alcun onere.

La normativa comunque prevede la possibilità per il lavoratore percettore di assegno straordinario di essere dichiarato a carico del coniuge il quale, oltre a beneficiare della detrazione IRPEF prevista per il coniuge a carico, potrà ottenere le sue detrazioni e le deduzioni IRPEF (es. spese mediche, polizze assicurative, interessi su mutui, versamenti a previdenza complementare, ecc).

In assenza del coniuge, o qualora il coniuge non abbia redditi, l'interessato potrà dichiararsi a carico di un genitore, anche se non convivente con quest'ultimo, al fine di permettere al genitore di detrarre o dedurre le spese ammissibili di cui sopra.

NON È POSSIBILE TUTTAVIA DETRARRE LE SPESE PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (CHE NORMALMENTE SI DETRAGGONO IN 10 RATE ANNUALI) RELATIVAMENTE ALLE RATE DEGLI ANNI IN CUI L'UNICO REDDITO SIA COSTITUITO DALL'ASSEGNO STRAORDINARIO.

- Sugli assegni straordinari possono essere effettuate trattenute per pignoramento, per provvedimento del giudice, nonché il recupero di somme eccedenti afferenti la prestazione stessa.



Si segnala inoltre che:

- NON POTRÀ ESSERE accolta la domanda di assegno straordinario finalizzata alla **pensione anticipata** nel caso in cui il lavoratore sia già titolare di **pensione di invalidità** ovvero di **assegno ordinario di invalidità**;
- POTRÀ INVECE ESSERE invece accolta la domanda di assegno straordinario finalizzata alla **pensione di vecchiaia** nel caso in cui il lavoratore sia già titolare di pensione di invalidità ovvero di assegno ordinario di invalidità.

ATTENZIONE:

al momento dell'adesione all'esodo compilando e firmando l'apposita sezione (G delega per la riscossione dei contributi sindacali) all'interno del modello AP87 (Allegato A) è possibile mantenere l'iscrizione alla FABI, è possibile aderire alla FABI anche in un successivo momento sottoscrivendo il modulo "Allegato B".

Nel caso in cui il lavoratore avesse già aderito ad altra Organizzazione Sindacale sarà necessario compilare l'"Allegato C".

E' opportuno porre la massima cura da parte dei dirigenti sindacali nell'assistere ed informare i colleghi nel compilare il "Quadro G" con l'indicazione (FABI cod. M), cui versare i contributi (tenendo anche presente che la sottoscrizione della domanda avviene negli Uffici del personale, spesso senza possibilità di contatto o senza notizia della decisione del collega di andare in esodo). Inoltre è fondamentale, contestualmente all'atto di iscrizione, acquisire la data di scadenza del periodo di esodo.

Durata dell'assegno straordinario:

L'assegno straordinario è erogato dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, su richiesta del datore di lavoro e fino alla decorrenza dei trattamenti di pensione anticipata o di vecchiaia (viene obbligatoriamente considerata la prima "finestra" utile fra le due) a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Ricordiamo inoltre che è prevista la possibilità di accesso all'assegno straordinario anche per i lavoratori che maturino i requisiti della cosiddetta "Quota 100" entro il 31/12/2021.

La durata dell'assegno straordinario attualmente è diventata dinamica, in dipendenza dell'evoluzione del parametro «aspettativa di vita», che si consolida in termini normativi solo 1 anno prima dell'entrata in vigore, volta per volta (prossimo "scatto" 1/1/2021 e successivamente ogni 2 anni per la pensione di vecchiaia mentre per la pensione anticipata o quota 100 gli scatti sono congelati fino al 31/12/2026, in base alla Legge 26/2019). **L'assegno straordinario verrà sempre erogato dalla data di cessazione fino alla data di pensione senza alcuna interruzione.**


Sulla base della legge 119/2016 e della legge 232/2016, e dei successivi decreti attuativi 97220/2016 e 98998/2017, si possono stipulare accordi che prevedano assegni straordinari della durata massima di 7 anni anziché 5 per gli assegni straordinari aventi decorrenza negli anni 2017, 2018 e fino al 1 dicembre 2019.




Calcolo dell'assegno straordinario

L'assegno è calcolato secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria (retributivo, contributivo, misto) e si compone di:

- **quota A** (settimane di contributi al 31/12/1992)
- **quota B** (settimane maturate dal 1/1/1993 al 31/12/1995; la quota B termina invece al 31/12/2011 per i lavoratori che fossero già in possesso di 18 anni di contributi al 31/12/1995)
- **quota C** (settimane di contributi successive ai periodi della quota B)
- **settimane di maggiorazione** (vengono, cioè, aggiunte nel calcolo il numero di settimane di distanza temporale fra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti pensionistici. In pratica, è come se il lavoratore avesse continuato a lavorare fino alla maturazione dei requisiti pensionistici).





NOTA OPERATIVA

Per agevolare le strutture che intendano fornire l'assistenza per i calcoli relativi all'assegno straordinario e/o pensione, si allega un fac-simile della documentazione da richiedere al lavoratore (Allegato D).

Sistema di calcolo dell'assegno straordinario

1. Va calcolata la pensione teorica lorda sulla base dell'ultima retribuzione percepita (il calcolo viene fatto con riferimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro comprensiva della quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione correlata, mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia/anticipata - prima finestra utile).
2. Da tale pensione lorda teorica si sottraggono le imposte che si pagherebbero a tassazione ordinaria (senza considerare però né le detrazioni, né le deduzioni eventualmente spettanti sulla pensione, né le addizionali regionali e comunali) e si ottiene così **l'importo netto spettante al lavoratore**.
3. A tale importo netto viene poi aggiunta un'IRPEF a tassazione separata, alla stessa aliquota del TFR, tale che l'assegno lordo meno l'aliquota TFR dia luogo al netto di cui all'alinea precedente.

Contribuzione

Durante il periodo nel quale il lavoratore percepisce l'assegno straordinario viene accreditata sulla sua posizione la contribuzione cosiddetta "correlata", commisurata **all'ultima mensilità ragguagliata ad anno**.

La contribuzione viene versata fino al raggiungimento del requisito pensionistico, NON fino alla decorrenza della pensione.

| FONDO CREDITO COOPERATIVO |
|---|
| RETRIBUZIONE LORDA MENSILE |
| <p>La retribuzione lorda mensile, per il Fondo Credito Cooperativo, comprende le seguenti voci, ove fruite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stipendio, - scatti di anzianità, - importo ex-ristrutturazione tabellare, - assegno <i>ad personam</i> (assegno ex differenza tabelle; assegno ex differenza valore scatto; assegno ex premio di rendimento, ecc), - indennità ex accordo del 21 dicembre 2012 (E.D.R.), - indennità funzionali (ruolo chiave, preposto, vice preposto, ecc), - ogni altro tipo di voce retributiva derivante da contrattazione (nazionale, di secondo livello, od anche individuale). <p>Tutte le suddette voci sono utili ai fini del calcolo della contribuzione correlata.</p> |



| FONDO CREDITO COOPERATIVO |
|--|
| ASSEGNO STRAORDINARIO |
| BCC - Decreto Min. 82761/2014 |
| <p>L'Inps per il calcolo dell'assegno straordinario BCC utilizza la seguente modalità:</p> <p>a. per il sistema retributivo e misto, il coefficiente di rivalutazione all'età della data dell'esodo e non all'età della data della pensione (come invece avviene in ABI) mentre per il calcolo con il sistema interamente contributivo viene utilizzato lo stesso metodo di ABI (v. delibere n. 39/2006 e n. 52/2007)</p> <p>b. non prevede riduzioni in caso di calcolo con il sistema interamente retributivo in vigore fino al 31.12.2011 come avviene per l'ABI.</p> <p><i>NOTA PER LE STRUTTURE: l'eventuale adeguamento del punto a. con quanto previsto per il settore ABI necessita di una delibera del Comitato Amministratore del Fondo.</i></p> |
| ART. 11 - Cumulabilità della prestazione straordinaria |
| <p>Con delibera nr. 1 del 11 aprile 2017 il Comitato Amministratore del Fondo ha fornito un orientamento interpretativo su tale norma (commi 1 e 3), precisando che con la locuzione "limiti della legislazione vigente", si intende far riferimento alle legislazione in materia di compatibilità e cumulabilità dei trattamenti pensionistici di vecchiaia o di anticipata AGO con redditi di lavoro autonomo o subordinato, nonché ad eventuali altre limitazioni previste dagli accordi collettivi per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo.</p> <p>In sostanza, quindi, la normativa applicabile all'assegno straordinario è la stessa che regola la cumulabilità pensione/reddito da lavoro. Si ricorda che, dal 1° gennaio 2009 è stato soppresso il criterio del divieto totale o parziale di cumulo tra redditi da lavoro dipendente o autonomo e pensione. Infatti la liberalizzazione del cumulo, applicabile dal 2001 nei confronti di vecchiaia e di anzianità con almeno 40 anni di contributi si estende alle altre tipologie di pensione da quelle di anzianità a quelle erogate col sistema contributivo (art. 19 legge n. 133/2008; Inps Circ. n. 108/2008).</p> |
| Contribuzione aggiuntiva invalidità civile, sordomutismo, ipovedenti, vittime del terrorismo |
| <p>Per il calcolo dei requisiti della pensione con relativo accesso all'assegno straordinario attualmente l'INPS <u>NON tiene conto</u> della maggiorazione prevista dalla Legge per i lavoratori del settore BCC nelle categorie di cui sopra. È in fase di predisposizione da parte del Comitato Amministratore del Fondo una delibera che rimuova questa limitazione, a similitudine di quanto già perfezionato per il settore ABI.</p> |

Reversibilità dell'assegno straordinario

L'assegno straordinario, in caso di decesso del percettore prima del termine della prestazione, non dà luogo a "pensione di reversibilità" (tale prestazione infatti è prevista per chi sia già pensionato).

Tuttavia, nell'evento premorienza, spetta immediatamente la prestazione detta "**pensione indiretta**", al coniuge ed ai figli secondo normativa e criteri di calcolo analoghi alla "pensione di reversibilità". Tale prestazione viene calcolata sugli anni di contributi versati, compresi i contributi del periodo di esodo. In poche parole, nell'infausto evento della premorienza, i beneficiari avranno diritto alla stessa prestazione INPS prevista nel caso in cui il lavoratore, invece che in esodo, fosse rimasto in servizio.



PRESTAZIONI DELLA SEZIONE EMERGENZIALE

Durata: erogazione di un importo per un periodo di 2 anni finché permanga lo stato di disoccupazione.

Tale importo complessivo viene erogato ad integrazione dell'indennità di disoccupazione (NASPI) anche nel caso in cui tale ultima indennità abbia durata inferiore ai 2 anni.



Calcolo dell'assegno emergenziale:

| FONDO CREDITO COOPERATIVO |
|---|
| RETRIBUZIONE TABELLARE LORDA MENSILE |
| La retribuzione tabellare lorda mensile, per il Fondo Credito Cooperativo, comprende le seguenti voci, ove fruite: - stipendio, - scatti di anzianità, - importo ex-ristrutturazione tabellare, - assegno <i>ad personam</i> (assegno ex differenza tabelle; assegno ex differenza valore scatto; assegno ex premio di rendimento), - indennità ex accordo del 21 dicembre 2012 (E.D.R.) |
| Tutte le suddette voci sono corrisposte per tredici mensilità, pertanto, i relativi importi mensili andranno moltiplicati per 13 ai fini della retribuzione annua utile per l'individuazione della percentuale e del massimale da utilizzare per il calcolo dell'assegno emergenziale. |

| ASSEGNO EMERGENZIALE |
|--|
| BCC - Decreto Min. 82761/2014 |
| Calcolo dell'importo e relativi massimali – Art. 12: |
| 80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore con un massimale pari ad un importo di Euro 2.306,41 lordi mensili se la retribuzione tabellare annua dell'interessato è inferiore ad Euro 38.918,28. |
| 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore per la quota di retribuzione tabellare annua compresa tra Euro 38.918,28 ed Euro 54.280,76, con un massimale pari ad un importo di Euro 3.102,19 lordi mensili. |
| 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore per la quota di retribuzione tabellare annua superiore ad Euro 54.280,76 con un massimale pari ad un importo di 3.608,13 euro lordi mensili. |
| N.B. Le suddette percentuali prevedono dei massimali che devono essere aggiornati annualmente dall'INPS. L'aggiornamento per il 2019 è stato fatto con la circolare INPS 5/2019 come di seguito riportato. |

A questo dobbiamo aggiungere:

- contribuzione versata sulla retribuzione 100% (retribuzione tabellare),
- eventuale possibilità di servizi di «outplacement».

Da ricordare che l'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 prevede l'applicazione di una riduzione attualmente pari al 5,84% per i trattamenti non inferiori all'80% (vedi tabella seguente), tale riduzione rimane nella disponibilità del Fondo.



Massimali assegno emergenziale anno 2019 - Circolare INPS N° 5/2019

| Massimali assegno emergenziale <u>BCC</u> | |
|--|--|
| <i>Retribuzione tabellare annua lorda (euro)</i> | <i>Importo della riduzione 5,84 (art.26 L.41/1986)</i> |
| Inferiore a 39.346,38 | lordo contributivo 2.331,78 |
| | netto contributivo 2.195,60 |
| Compresa tra 39.346,38 e 54.877,85 | netto contributivo 3.136,31 |
| Superiore a 54.877,85 | netto contributivo 3.647,82 |

Esempi di calcolo dell'assegno emergenziale BCC

Gli esempi sono quelli presenti nella circolare INPS n. 203 del 18/12/2015 aggiornati con i massimali riportati nella circolare INPS n. 5/2019.

Per il calcolo della NASPI si considera la retribuzione complessiva previdenziale degli ultimi 4 anni che comprende tutti gli emolumenti, continuativi e non continuativi, del periodo considerato. Nel nostro esempio coincide con quella tabellare lorda.

L'assegno emergenziale mensile netto è calcolato, nei nostri esempi, ipotizzando che questo sia l'unico reddito percepito, con durata per l'intero anno.

Sullo stesso è stata applicata le aliquote IRPEF attualmente in vigore, mentre per le addizionali comunali e regionali è stata ipotizzata un'aliquota media complessiva pari al 2%.



| | |
|---|--|
| 1. ESEMPIO DI STIMA DELL'ASSEGNO EMERGENZIALE | |
| CALCOLATO SULL'80% DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE LORDA MENSILE | |
| massimale BCC di 2.306,41€ per retribuzione tabellare lorda annua inferiore € 38.918,28 | |

| | |
|--|-----------------|
| Totale Retribuzione tabellare annua (Retribuzione mensile * 13) | 31.917,08 |
| Totale Assegno emergenziale Annuo teorico | 25.533,66 |
| Percentuale della retribuzione tabellare risultante | 80,00% |
| Riduzione 5,84% (solo quando previsto) | 1.491,17 |
| Assegno emergenziale effettivo annuo lordo | 24.042,50 |
| Percentuale della retribuzione tabellare effettivamente spettante | 75,33% |
| Assegno emergenziale effettivo mensile lordo (12 mensilità/anno) | 2.003,54 |
| Assegno emergenziale mensile netto <i>(se non indicate le addizionali, calcola solo l'IRPEF)</i> | 1.608,96 |
| Assegno emergenziale giornaliero netto <i>(se non indicate le addizionali, calcola solo l'IRPEF) (1)</i> | 53,63 |

(1) L'importo netto è calcolato nell'ipotesi che lo stesso sia l'unico reddito percepito, con durata intero anno

| | |
|--|------------------|
| Retribuzione annua media ultimi 4 anni (base di calcolo per NASPI) | 52.650,00 |
| Retribuzione mensile calcolata (Retribuzione tabellare lorda annua / 12) | 4.387,50 |
| Assegno emergenziale effettivo annuo lordo | 36.855,00 |
| Assegno emergenziale effettivo mensile lordo (12 mensilità/anno) | 3.071,25 |
| Importo giornaliero mensile lordo (senza addizionali e IRPEF/ 30gg) | 102,38 |
| Settimane lavorate ultimi 4 anni alla data cessazione rapporto di lavoro | 208 |
| Mensilità NASPI spettanti | 24,00 |
| Giornate NASPI spettanti <i>(incluso il sabato e la domenica x 52 settimane, pari ad anno di 364 gg)</i> | 720 |
| NASPI mensile iniziale | 1.328,76 |
| NASPI montante complessivo per tutto il periodo | 24.287,25 |
| Totale importo spettante (Importo giornaliero *360 gg*2 anni) | 73.710,00 |
| Importo totale assegno emergenziale a carico del fondo (detratta la NASPI) | 49.422,75 |
| Importo medio giornaliero a carico del Fondo | 68,64 |



| | |
|---|--|
| 2. ESEMPIO DI STIMA DELL'ASSEGNO EMERGENZIALE | |
| CALCOLATO SULL'70% DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE LORDA MENSILE | |
| massimale BCC di 2.306,41€ per retribuzione tabellare lorda annua inferiore € 38.918,28 | |

| | |
|---|-----------------|
| Totale Retribuzione tabellare annua (Retribuzione mensile * 13) | 52.650,00 |
| Totale Assegno emergenziale Annuo teorico | 36.855,00 |
| Percentuale della retribuzione tabellare risultante | 70,00% |
| Riduzione 5,84% (solo quando previsto) | - |
| Assegno emergenziale effettivo annuo lordo | 36.855,00 |
| Percentuale della retribuzione tabellare effettivamente spettante | 70,00% |
| Assegno emergenziale effettivo mensile lordo (12 mensilità/anno) | 3.071,25 |
| Assegno emergenziale mensile netto (se non indicate le addizionali, calcola solo l'IRPEF) | 2.265,61 |
| Assegno emergenziale giornaliero netto (se non indicate le addizionali, calcola solo l'IRPEF) (1) | 75,52 |

(1) L'importo netto è calcolato nell'ipotesi che lo stesso sia l'unico reddito percepito, con durata intero anno

| | |
|---|------------------|
| Retribuzione annua media ultimi 4 anni (base di calcolo per NASPI) | 52.650,00 |
| Retribuzione mensile calcolata (Retribuzione tabellare lorda annua / 12) | 4.387,50 |
| Assegno emergenziale effettivo annuo lordo | 36.855,00 |
| Assegno emergenziale effettivo mensile lordo (12 mensilità/anno) | 3.071,25 |
| Importo giornaliero mensile lordo (senza addizionali e IRPEF/ 30gg) | 102,38 |
| Settimane lavorate ultimi 4 anni alla data cessazione rapporto di lavoro | 208 |
| Mensilità NASPI spettanti | 24,00 |
| Giornate NASPI spettanti (incluso il sabato e la domenica x 52 settimane, pari ad anno di 364 gg) | 720 |
| NASPI mensile iniziale | 1.328,76 |
| NASPI montante complessivo per tutto il periodo | 24.287,25 |
| Totale importo spettante (Importo giornaliero *360 gg*2 anni) | 73.710,00 |
| Importo totale assegno emergenziale a carico del fondo (detratta la NASPI) | 49.422,75 |
| Importo medio giornaliero a carico del Fondo | 68,64 |



| | |
|---|--|
| 3. ESEMPIO DI STIMA DELL'ASSEGNO EMERGENZIALE | |
| CALCOLATO SULL'60% DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE LORDA MENSILE | |
| massimale BCC di 2.306,41€ per retribuzione tabellare lorda annua inferiore € 38.918,28 | |

| | |
|---|-----------------|
| Totale Retribuzione tabellare annua (Retribuzione mensile * 13) | 62.665,33 |
| Totale Assegno emergenziale Annuo teorico | 37.599,20 |
| Percentuale della retribuzione tabellare risultante | 60,00% |
| Riduzione 5,84% (solo quando previsto) | - |
| Assegno emergenziale effettivo annuo lordo | 37.599,20 |
| Percentuale della retribuzione tabellare effettivamente spettante | 60,00% |
| Assegno emergenziale effettivo mensile lordo (12 mensilità/anno) | 3.133,27 |
| Assegno emergenziale mensile netto (se non indicate le addizionali, calcola solo l'IRPEF) | 2.301,82 |
| Assegno emergenziale giornaliero netto (se non indicate le addizionali, calcola solo l'IRPEF) (1) | 76,73 |

(1) L'importo netto è calcolato nell'ipotesi che lo stesso sia l'unico reddito percepito, con durata intero anno

| | |
|---|------------------|
| Retribuzione annua media ultimi 4 anni (base di calcolo per NASPI) | 62.665,33 |
| Retribuzione mensile calcolata (Retribuzione tabellare lorda annua / 12) | 5.222,11 |
| Assegno emergenziale effettivo annuo lordo | 37.599,20 |
| Assegno emergenziale effettivo mensile lordo (12 mensilità/anno) | 3.133,27 |
| Importo giornaliero mensile lordo (senza addizionali e IRPEF/ 30gg) | 104,44 |
| Settimane lavorate ultimi 4 anni alla data cessazione rapporto di lavoro | 208 |
| Mensilità NASPI spettanti | 24,00 |
| Giornate NASPI spettanti (incluso il sabato e la domenica x 52 settimane, pari ad anno di 364 gg) | 720 |
| NASPI mensile iniziale | 1.328,76 |
| NASPI montante complessivo per tutto il periodo | 24.287,25 |
| Totale importo spettante (Importo giornaliero *360 gg*2 anni) | 75.198,40 |
| Importo totale assegno emergenziale a carico del fondo (detratta la NASPI) | 50.911,15 |
| Importo medio giornaliero a carico del Fondo | 70,71 |



Domanda di assegno straordinario da erogarsi in forma rateale - 1/3

Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo

ALL'UFFICIO INPS DI _____ 1

A Datore di lavoro

DENOMINAZIONE _____

CODICE FISCALE _____ CODICE AZIENDA _____

MATRICOLA INPS _____ SEDE INPS D'ISCRIZIONE _____

B Dipendente

COGNOME _____ NOME _____

CODICE FISCALE _____ NATO/A IL GG/MM/AAAA _____

A _____ PROV. _____ STATO _____

CITTADINANZA _____ STATO CIVILE _____

RESIDENTE IN _____ PROV. _____ STATO _____

INDIRIZZO _____ CAP _____

TELEFONO* _____ CELLULARE _____

INDIRIZZO E-MAIL* _____

Compilare solo se diverso dalla residenza

DOMICILIATO IN _____ PROV. _____ STATO _____

INDIRIZZO _____ CAP _____

B1 Coniuge del dipendente

COGNOME _____ NOME _____

CODICE FISCALE _____ NATO/A IL GG/MM/AAAA _____

A _____ PROV. _____ STATO _____

CITTADINANZA _____ DATA DEL MATRIMONIO _____

C Ultimo rapporto di lavoro

Data di assunzione _____

Data di risoluzione _____



Domanda di assegno straordinario da erogarsi in forma rateale - 2/3

Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo

D Dati relativi ai periodi di contribuzione del dipendente e all'aliquota d'imposta applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto

Data dell'accordo collettivo di accesso al Fondo: _____

Numero di settimane di contribuzione nella gestione: _____

- lavoratori dipendenti _____
 coltivatori diretti/coloni/mezzadri _____
 artigiani _____
 commercianti _____
 contribuzione estera _____ Paese estero _____

- Totale settimane alla data di risoluzione del rapporto di lavoro _____
- Numero di settimane da attribuire a titolo di incremento (il numero di settimane indicato deve corrispondere al numero di settimane per le quali verrà accreditata la contribuzione correlata) _____
- Retribuzione mensile sulla quale devono essere commisurati i contributi correlati (elementi retributivi ricorrenti e continuativi del mese in cui si colloca l'evento della cessazione del rapporto di lavoro) _____
- Data fino alla quale devono essere versati i contributi correlati _____
- Data fino alla quale deve essere erogato l'assegno straordinario _____
- Aliquota di imposta applicata per la tassazione TFR _____
- Periodo di riferimento per l'individuazione dell'aliquota TFR: data iniziale _____ data finale _____

E Tipologia di pensione richiesta

Tipo pensione:

- vecchiaia
 anticipata
 vecchiaia con opzione calcolo contributivo**
 vecchiaia/anticipata ai sensi delle disposizioni eccezionali di cui all'art. 24, comma 15 bis, legge 214/2011

F Modalità di pagamento dell'assegno straordinario

L'assegno deve essere pagato presso:

- c/c nominativo - banca _____

CODICE IBAN

- c/c postale nominativo - ufficio postale _____

CODICE IBAN



Domanda di assegno straordinario da erogarsi in forma rateale - 3/3

Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo

G Delega per la riscossione dei contributi associativi sindacali

Autorizzo l'INPS, ai sensi dell'articolo 13 del DM n. 82761 del 20 giugno 2014, a trattenere sulle mensilità dell'assegno, compresa la tredicesima mensilità, i contributi associativi sindacali nella misura stabilita dalla propria Organizzazione Sindacale. I contributi associativi sindacali devono essere versati a _____

Accetto che la presente delega sia tacitamente rinnovata ogni anno, salvo revoca esplicitamente comunicata all'INPS che in tale fattispecie provvederà, secondo le specifiche tecniche in uso, a dare seguito alla revoca richiesta.

Data _____

Firma _____

Cumulo e obbligo di comunicazione in caso di rioccupazione

Dichiaro che al momento della cessazione del rapporto di lavoro:

- svolgo altra attività lavorativa, nei limiti della legislazione vigente
- non svolgo attività lavorativa

Mi impegno a comunicare tempestivamente, al datore di lavoro che finanzia l'assegno straordinario e al Fondo (per il tramite della Sede INPS di competenza), lo svolgimento dell'attività lavorativa, dipendente o autonoma, successiva alla decorrenza dell'assegno straordinario.

Io sottoscritto sono consapevole che, in caso di inadempimento dell'obbligo della comunicazione, perdo il diritto alla prestazione e sono tenuto/a a restituire le somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, e che la contribuzione correlata, viene cancellata (articolo 11, comma 7, del DM n. 82761 del 20 giugno 2014).

Data _____

Firma _____

Mi impegno a comunicare all'Inps qualsiasi variazione dovesse intervenire nella situazione certificata entro trenta giorni dall'avvenuto cambiamento.

Sono inoltre consapevole che le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle autocertificazioni incluse nella domanda e che, in caso di dichiarazioni false, posso subire una condanna penale e decadere dai benefici ottenuti.

Dichiaro che le notizie fornite in questo modulo rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze civili e penali previste da chi rende attestazioni false.

Data _____

Firma del dipendente _____

Firma del legale rappresentante dell'azienda _____

Si allegano copie dei documenti d'identità, in corso di validità, dei firmatari (non è necessario allegare i documenti in caso di invio tramite PEC)

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali")

L'Inps con sede in Roma, via Ciriaco De Mita, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d'ora in avanti "Codice"), da altre leggi e da regolamenti, al fine di definire la domanda e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad essa connesse. Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati ed istruiti, secondo logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti. I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche o a privati soltanto alle condizioni previste dal Codice e solo eccezionalmente potranno essere conosciuti da altri soggetti, che forniscono servizi per conto dell'Inps e operano in qualità di Responsabili per il trattamento dei dati personali designati dall'Istituto. Il conferimento dei dati non contrassegnati con un asterisco è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che la riguardano. L'Inps la informa, infine, che può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente per l'istruttoria della presente domanda; se si tratta di un'agenzia, l'istanza deve essere presentata al direttore della struttura territorialmente competente anche per il tramite dell'agenzia stessa.

Avvertenze

1 Le domande di assegno straordinario devono essere presentate al Polo specialistico della sede INPS di cui ai messaggi n. 4621 del 7/7/2015 e n. 5119 del 3/8/2015.

**DELEGA RILASCIATA DAL GIA' BENEFICIARIO DI ASSEGNO STRAORDINARIO PER LA TRATTENUTA
DEI CONTRIBUTI SINDACALI**

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

e residente a _____ CAP _____

in via/piazza _____

indirizzo e-mail _____ cell. _____

codice fiscale _____

beneficiario/a dell'assegno straordinario di sostegno al reddito o assegno sezione emergenziale da:

- 027 VOCRED (ABI)
- 028 VOCCOOP (BCC)
- 029 VOESO (ASCOTRIBUTI)
- SEZIONE EMERGENZIALE (indicare codice)
- 127 CRED27 ASSEGNO STRAORDINARIO CREDITO L. 232/2016
- 128 COOP28 ASSEGNO STRAORDINARIO CREDITO COOPERATIVO L. 232/2016

SCADENZA PERIODO DI ESODO _____

Posizione n. _____ del _____

Sede INPS di _____

Ex azienda di appartenenza _____

DELEGA L'INPS

in conformità di quanto previsto dalla normativa vigente, a riscuotere i contributi associativi con le modalità indicate dalla stessa normativa.

In merito all'impegno assunto, il sottoscritto è consapevole che la presente delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo revoca esplicitamente formulata.

La misura della trattenuta per contributi sindacali è stabilita nelle seguenti percentuali dell'importo lordo del singolo assegno:

- 0,50% sugli importi compresi entro il trattamento minimo;
- 0,40% sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo.

L'importo di tale trattenuta deve essere versato, quale quota di contributo sindacale, alla FABI - (codice M) - Via Tevere, 46 - 00198 Roma.

Avendo ricevuto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l'informativa sul "trattamento" dei propri dati personali:

- 1) consente il loro "trattamento" per le finalità previste dallo statuto dell'Associazione;
- 2) consente che gli stessi siano comunicati all'INPS;
- 3) consente all'INPS il trattamento dei dati medesimi per i propri fini istituzionali e per gli adempimenti degli obblighi previsti dalla legge e dalla convenzione con l'Associazione suindicata

Luogo e data _____ Firma _____

Timbro e firma del SAB

REVOCA ISCRIZIONE ORGANIZZAZIONE SINDACALE

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

e residente a _____ CAP _____

in via/piazza _____

codice fiscale _____

beneficiario/a dell'assegno straordinario di sostegno al reddito da:

- 027 VOCRED (ABI)
- 028 VOCCOOP (BCC)
- 029 VOESO (ASCOTRIBUTI)
- SEZIONE EMERGENZIALE (indicare codice)
- VEDI DELEGA

Posizione n. _____ del _____

Sede INPS di _____

Con la presente REVOCA l'autorizzazione a trattenere il contributo associativo a favore di

_____ cod. _____

di cui la delega a suo tempo sottoscritta.

Luogo e data _____ Firma _____

All. documento d'identità leggibile e in corso di validità

Tipo di richiesta (barrare la prestazione richiesta)

1. Calcolo decorrenza pensione ("finestra")
 2. Calcolo previsionale assegno straordinario netto
 3. Calcolo previsionale pensione
 4. Verifica correttezza assegno straordinario erogato
 5. Verifica correttezza pensione erogata

Documenti da allegare:**Richiesta 1.:**

- Estratto conto INPS semplice oppure ECOCERT
 Documentazione relativa ad eventuali periodi di lavoro presso altri Enti (INPDAP, periodi di lavoro all'estero, ecc.), pratiche in corso (riscatti, ricongiunzioni, ecc.)
 Questionario allegato compilato

Richiesta 2. o 3.:

- Estratto conto INPS aggiornato a data recente
 Documentazione relativa ad eventuali periodi di lavoro presso altri Enti (INPDAP, periodi di lavoro all'estero, ecc.), pratiche in corso (riscatti, ricongiunzioni, ecc.)
 Questionario allegato compilato
 Data presunta di cessazione del rapporto di lavoro:
 Ultima busta paga

Richiesta 4. o 5.:

- Mod. TE08 rilasciato dall'INPS - "Comunicazione di liquidazione" (lettera con cui l'INPS comunica i dati e gli importi della pensione o dell'assegno straordinario liquidato)
 Estratto conto INPS aggiornato con i dati dei contributi fino alla data di decorrenza della pensione o dell'assegno straordinario. In alternativa Estratto conto + tutte le buste paga fino al momento della decorrenza della pensione o assegno

QUESTIONARIO**Cognome e Nome della persona assistita:**

La persona assistita presenta la seguenti situazioni (barrare i casi che interessano e, se richiesto dal campo barrato, indicare gli ulteriori dati richiesti):

- Ha svolto il servizio militare o servizio equiparato per il periodo dal/...../..... al/...../.....
 E' stata autorizzata ai versamenti volontari in data:/...../.....
 Ha diritto al riconoscimento dei contributi figurativi per maternità per periodi fuori dal rapporto di lavoro:
 - o N° maternità fuori dal rapporto di lavoro:
 - o Periodo complessivo spettante in settimane o mesi (max 5 mesi per ogni maternità fuori rapporto lavoro): n° settimane
- Presenta un grado di invalidità superiore al 74% e quindi ha diritto al riconoscimento della maggiorazione di due mesi di contribuzione per ogni anno di attività lavorativa, a partire dalla data:/...../..... **(consigliabile allegare verbale ASL)** e
 - o fino alla data/...../..... (data in cui non è più riconosciuta invalidità superiore al 74%)
 - o fino a data odierna (invalidità > 74% ancora vigente)
- E' persona non vedente con diritto al beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di attività lavorativa, a partire dalla data:/...../..... **(consigliabile allegare verbale ASL)**
- Presenta un grado di invalidità pari o superiore all'80% ed intende richiedere la pensione di vecchiaia anticipata (requisiti 55 anni per le donne o 60 anni per gli uomini, a cui bisogna aggiungere i mesi di aspettativa di vita + 12/18 mesi di finestra mobile)
- E' persona non vedente con requisito di stato di cecità riconosciuto da almeno 10 anni di attività lavorativa. Per tale motivo intende richiedere la pensione di vecchiaia con il requisito di 50 anni se donna o 55 se uomo (a cui bisogna aggiungere i mesi di aspettativa di vita + 12/18 mesi di finestra mobile)
- E' titolare di:
 - o assegno ordinario di invalidità. Indicare la data di primo riconoscimento:/...../.....
 - o pensione di inabilità
- Presenta le seguenti altre situazioni, utili ai fini della determinazione della posizione previdenziale, non ancora indicate nell'estratto conto INPS:

Luogo e data:

Firma dell'assistito:



RINGRAZIAMENTI

hanno collaborato con il Dipartimento Welfare alla realizzazione della presente pubblicazione i quadri sindacali FABI del Credito Cooperativo: Paolo Cerrone, Sabrina Dapor, Giammatteo Donati, Domenico Mazzucchi, Giorgio Urbinati.